

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

TERZA SEZIONE CIVILE

20906-2018

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Presidente -

RESPONSABILITA'
PRODUTTORE

Dott. DANILO SESTINI

- Consigliere -

R.G.N. 24657/2016

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere -

Cron.

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

Rep. C.I.

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Rel. Consigliere -

Ud. 13/04/2018

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA

sul ricorso 24657-2016 proposto da:

(omissis) , (omissis) , domiciliati ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato
(omissis) giusta procura speciale a margine del
ricorso;

h

- ricorrenti -

contro

2018 (omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

1183 (omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , rappresentato e

difeso dall'avvocato (omissis) giusta procura

speciale in calce al controricorso;

- **controrricorrenti** -

avverso la sentenza n. 2400/2016 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCCHIA;

h

Rilevato che:

(omissis) convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como, il notaio (omissis), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento dello stesso notaio all'incarico conferitogli di procedere agli incombeni per l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità.

Esposero in particolare che, al momento dell'apertura della successione, avanti al Tribunale di Como era pendente una causa per responsabilità professionale medica promossa contro il dottor (omissis), per una somma non interamente coperta dall'assicurazione professionale; che il notaio era stato informato della esigenza dei ricorrenti di sottrarsi alla responsabilità conseguente alla suddetta causa per colpa professionale; che a causa dell'inadempimento dell'incarico da parte del notaio essi ricorrenti erano decaduti dal beneficio di inventario per mancata redazione dell'inventario nei termini di legge, con conseguente accettazione pura e semplice dell'eredità del defunto padre.

Si costituì il convenuto, il quale eccepì preliminarmente la carenza di interesse ad agire e contestò nel merito la configurabilità di una propria responsabilità professionale, deducendo che l'incarico conferitogli dai ricorrenti era limitato alla sola predisposizione della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario e non comprendeva invece la redazione dell'inventario.

Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 1037/2015, rigettò la domanda.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2400 depositata il 15 giugno 2016 e notificata in via telematica il 15 luglio 2016.

La Corte d'appello ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova del conferimento dell'incarico nei termini dedotti dai (omissis) e che non sia ravvisabile, da parte del notaio, l'inadempimento all'obbligo di consiglio.

In particolare, la Corte ha rilevato l'incompatibilità delle versioni dei fatti risultanti dalle deposizioni testimoniali, da un lato, della madre dei ricorrenti (la quale dichiara di aver dettagliatamente riferito alla impiegata del notaio delle esigenze dei figli e di essere stata dalla stessa consigliata a compiere gli atti di rinuncia all'eredità – lei stessa- e di accettazione con beneficio di inventario – i figli), e dell'impiegata del notaio (la quale invece riferisce che la madre dei ricorrenti si era presentata in studio sapendo già quali atti lei stessa e i figli volevano compiere e, richiesta se necessitasse di informazioni, aveva replicato di non averne bisogno).

A fronte di ciò, la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che i (omissis) avessero incaricato il notaio della mera redazione della dichiarazione di accettazione con beneficio, senza conferirgli l'incarico di provvedere alla tempestiva redazione del successivo inventario, osservando: che uno dei ricorrenti, (omissis), è “avvocato esercente la professione forense”; che “l'esposizione ad elevato rischio debitorio, in ragione della contestata grave colpa professionale del padre”, è circostanza che “ragionevolmente per ragioni di riservatezza non viene divulgata”; che all'epoca della vicenda in esame, non sarebbe stato possibile un incarico diretto al notaio per la redazione dell'ulteriore atto di inventario, dovendo la pratica necessariamente passare per la cancelleria del Tribunale, con incarico successivo solo eventuale del notaio; che comunque, se fosse sorto un equivoco in ordine alla complessiva consistenza dell'incarico, la ricezione della fattura, chiaramente indicante la sola prestazione compiuta di “accettazione con beneficio di

4

inventario”, avrebbe in tempo utile consentito ai ricorrenti di avvedersi dell'errore.

Infine, secondo la Corte d'appello, non vi sarebbe stato inadempimento all'obbligo di consiglio da parte del notaio, in quanto a quest'ultimo sarebbe stato noto che i clienti, in ragione della qualità di avvocato di uno di loro, avrebbero potuto, senza sostenere ulteriori oneri per onorari al professionista, provvedere personalmente all'esecuzione dei necessari incombeni presso la cancelleria del Tribunale, “verosimilmente frequentato con stabilità dall'avv. . (omissis) ”.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione (omissis) (omissis) , sulla base di un unico motivo.

3.1. Resiste con controricorso (omissis) .

Considerato che:

M

4. Con l'unico motivo di ricorso, i (omissis) lamentano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme e principi di diritto, “con riferimento, in particolare, all'art. 116 c.p.c.; agli articoli 1176, 1218, 2232, 2697, 2727, 2729 c.c.; all'art. 47 della Legge Notarile 3.8.1913 n. 89; agli articoli 37, 42 dei Principi di deontologia professionale dei notai approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato n. 2/56 del 5.4.2008 (G.U. 177 del 30.7.2008)”.

La Corte d'appello, dopo aver dato atto della inconciliabilità, e quindi dell'inutilizzabilità delle testimonianze, avrebbe omissis di tenere in considerazione i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla qualificazione giuridica dell'attività notarile ed alle obbligazioni incombeni sul notaio, decidendo sulla base di meri fatti inidonei a fondare un ragionamento presuntivo, perché privi dei requisiti di gravità, specificità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.

In particolare, il fatto che, oltre alla dichiarazione di rinuncia, fosse all'epoca necessaria una seconda fase affinché l'atto raggiungesse il suo scopo e che questa seconda fase non sia stata curata né dal notaio né dai ricorrenti, dimostrerebbe piuttosto che nel rapporto tra le parti è mancata del tutto la consulenza e informazione e, quindi, dimostrerebbe l'inadempimento del professionista ad uno dei suoi obblighi. Era infatti il notaio a dover avvertire che la rinuncia beneficiata è una fattispecie complessa e che non si sarebbe perfezionata solo con la dichiarazione da lui raccolta quel giorno.

La circostanza che (omissis) esercitasse la professione di avvocato sarebbe poi del tutto priva di rilevanza. Infatti, il titolo di avvocato non sarebbe sinonimo di conoscenza di ogni settore del diritto o di presidio di ogni ufficio giudiziario. (omissis) avrebbe svolto la propria attività presso la sede milanese di un grande studio internazionale che opera in settori diversi da quello del diritto delle successioni, di cui lo stesso ricorrente avrebbe pertanto una conoscenza nei limiti degli studi universitari e della preparazione dell'esame di Stato. In ogni caso, un professionista, qualunque sia il settore di attività, avrebbe il diritto di rivolgersi ad un collega per farsi assistere e di pretendere da questi la massima diligenza, al pari di qualsiasi cliente. La qualità di avvocato avrebbe potuto al massimo incidere sulla modalità dell'informazione, che avrebbe potuto essere fornita con l'adozione di un linguaggio tecnico. Al contrario, il notaio non avrebbe fornito alcuna informazione, dedicando ai clienti solo il tempo necessario a leggere a firmare un atto scritto dalla propria impiegata sulla base di indagini svolte dalla stessa, o addirittura sulla base di nessun indagine. Peraltro il notaio, non potendo avere la certezza che (omissis) curasse l'adempimento dell'inventario, avrebbe dovuto porsi il problema dell'altro cliente, che non era avvocato, avvertendolo del contenuto delle norme che regolano l'accettazione con beneficio d'inventario.

M

Infine, che i ^(omissis) si vergognassero della vicenda accaduta al padre e che il notaio potesse aver pensato che, essendo uno dei due fratelli un avvocato, sicuramente avrebbe preferito curare direttamente l'incombente per risparmiare sulla parcella, sarebbero mere opinioni soggettive del giudicante, prive di qualsiasi evidenza istruttoria.

La Corte d'appello, se avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie alla luce delle norme che regolano l'attività del notaio, avrebbe dovuto rilevare l'inadempimento dello ^(omissis), per non aver trattato personalmente la pratica e per non aver condotto neppure la minima istruttoria per comprendere l'esigenza del cliente e decidere quale fosse l'atto più idoneo a soddisfarla. Infatti, già dagli atti del resistente risulterebbe che egli aveva lasciato che tutta la pratica fosse gestita dall'impiegata con mansioni di gestione gli appuntamenti, e ciò sarebbe stato anche ammesso dal notaio il quale avrebbe dichiarato di essersi limitato a ricevere gli atti per lettura e firma.

La Corte avrebbe poi violato l'art. 1176 c.c. per non aver accertato se il notaio, nello svolgimento della propria prestazione professionale, avesse adottato la diligenza dovuta, che gli imporrebbe un dovere di consiglio e non di essere mero destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti.

Da ultimo, la sentenza avrebbe violato anche le norme in materia di onere della prova. Vertendosi in un'ipotesi di responsabilità contrattuale, il notaio avrebbe dovuto fornire la prova di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, in particolare al dovere di informazione, e cioè avrebbe dovuto dimostrare di aver consigliato ai clienti l'atto migliore da utilizzare in relazione alle loro esigenze, spiegando nel dettaglio cosa si dovesse fare per raggiungere lo scopo proprio dell'atto stesso. Il dott. ^(omissis) non avrebbe invece dimostrato di aver informato i clienti della fase dell'inventario e di averli

resi edotti del fatto che la sua mancata esecuzione comporta la decadenza dal beneficio. Secondo la giurisprudenza, infatti, l'attività del notaio non potrebbe essere circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, estendendosi al contrario a tutte le ulteriori attività funzionali ad assicurare l'attitudine dell'atto ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico del negozio divisato dalle parti.

5. Il ricorso è inammissibile.

Lo è innanzitutto per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. Tale norma oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

- a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel suo fascicolo, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che questo è stato prodotto indicando altresì la sede in cui il documento è rinvenibile;
- b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;
- c) qualora si tratti di documento -non prodotto nelle fasi di merito- relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e

formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010 ; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Premessi tali principi, cui il collegio intende dare continuità, si rileva che, in seno al ricorso

- a) non si rinviene alcun riferimento al contenuto e al tenore della domanda;
- b) non vi è cenno alcuno al contenuto delle difese avversarie e delle conseguenti contestazioni;
- c) nulla si dice sul tenore della sentenza di primo grado, sui motivi di appello ed infine sulle ragioni della decisione.

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

Lo è anche perché richiede in realtà una nuova rivalutazione del merito della controversia non consentita in questa sede.

Difatti la Corte di Appello sulla base della valutazione di tutte le prove, con un accertamento in fatto, ha ritenuto non raggiunta la prova del conferimento dell'incarico nei termini dedotti dall'attuale ricorrente, né ha ritenuto sussistere un inadempimento all'obbligo di consiglio da parte del notaio.

Quanto, in particolare, alla dedotta violazione degli artt. 115 C.P.C. valgono, inoltre, le seguenti considerazioni. La violazione dell'art. 115 C.P.C. può essere imputata al giudice del merito sotto due distinti profili: da un lato, ove, nell'esercizio del suo potere discrezionale quanto alla scelta ed alla valutazione degli elementi probatori - donde la mancanza d'uno specifico dovere d'esame di tutte le risultanze e di

91

confutazione dettagliata delle singole argomentazioni svolte dalle parti, del che meglio in seguito - ometta tuttavia di valutare quelle risultanze delle quali la parte abbia espressamente dedotto la decisività, salvo ad escluderne la rilevanza in concreto indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento, il difetto della quale indicazione ridonda, peraltro, in vizio della motivazione; dall'altro, ove, in contrasto con i principi della disponibilità e del contraddittorio delle parti sulle prove, ponga a base della decisione o fatti ai quali erroneamente attribuisca il carattere della notorietà o la propria scienza personale, così dando ingresso a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne' discussi ai quali non può essere riconosciuto, in legittima deroga ai richiamati principi, il carattere dell'universalità della conoscenza e, quindi, dell'autonoma sussumibilità nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. È, dunque, solo l'esorbitanza da tali limiti ad essere suscettibile di sindacato in sede di legittimità per violazione dell'art. 115 C.P.C., sindacato che, con riferimento a tale norma, non può essere, invece, esteso all'apprezzamento espresso dal giudice del merito in esito alla valutazione delle prove ritualmente acquisite

A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d'una decisione conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 C.P.C., il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a

confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d'una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116/1[^] C.P.C. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l'individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all'uopo le prove, il controllarne l'attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Ond'è che le esaminate censure, in quanto non intese a censurare la *ratio decidendi* ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, estranea alle valutazioni rimesse al giudice della legittimità risultano inammissibili, e ciò anche a non voler tenere, comunque, nel debito conto che, nel caso in esame, la motivazione fornita dal detto giudice all'assunta decisione risulta adeguata e tutt'altro che incoerente, basata com'è su valutazioni di fatto obiettive in ordine alla valenza effettiva e logica attribuibile ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio, dunque, effettuato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 C.P.C., la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Le esaminate ragioni di censura sono, dunque, inammissibili ed infondate.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

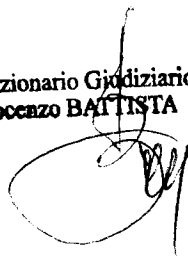
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

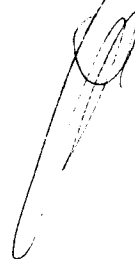
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 13 aprile 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 22 AGO. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

